



CONSORZIO NAZIONALE SANTI
CRISPINO E CRISPINIANO

VERBALE N.2/2020

Oggi 26 Ottobre 2020 - alle ore 21,00 - è convocata l'assemblea ordinaria del Consorzio nella sede di Piazza Martiri Liberazione, 4.

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
ARENGHI DON FLORINDO	x	
BAZZIGALUPPI GIANFRANCO	x	
BRAGA ANSELMO	x	
CASERIO ANGELO	x	
MARTINOLI MARIO	x	
VALLIN MARIO	x	
SPERONI LUCIANO	x	
TORIELLI GIOVANNI		x



Funge da segretario Mario Vallin, che redige il presente verbale.

ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto per adeguamento alla disciplina di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Alle ore 21,10, constatata la validità della seduta, il Vice presidente Luciano Speroni apre la discussione e invita i soci presenti a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

In particolare, il Vice Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore - D. Lgs. 117/2017) evidenziando come l'art. 101, comma 2, del decreto legislativo citato preveda la possibilità di adottare le modifiche statutarie dirette a recepire le norme inderogabili previste dallo stesso decreto con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria dei soci - in deroga a quanto previsto dallo statuto vigente dell'associazione.

Il Vice Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di variazione e fornendo tutte le opportune informazioni, sottolineando come le stesse siano inquadrabili tra le disposizioni, inderogabili ovvero derogabili, che la norma consente di adottare in sede di assemblea ordinaria.

L'assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità approva il nuovo statuto così come modificato, che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: "Consorzio Nazionale Santi Crispino e Crispiniano APS" con obbligo di indicare l'acronimo APS a seguito dell'iscrizione del presente Statuto nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea delega il Vice Presidente a provvedere, anche mediante mandato conferito a terzi, alla registrazione del presente Statuto presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e ad ogni adempimento necessario per il perfezionamento della successiva iscrizione nel nuovo Registro Unico.

Alle ore 22,00 - esaurito l'argomento all'Ordine del Giorno - la seduta è tolta.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Segretario
Mario Vallin

Mario Vallin

COPIA CONFORME ALL'ATTO

REGISTRATO ALL'UFFICIO

AL N. 681

ESATTE

Luciano Speroni

Luciano Speroni

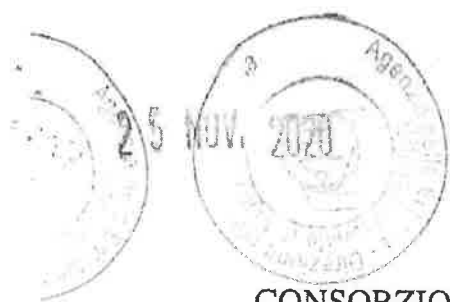
Luciano Speroni

Luciano Speroni

25 NOV. 2020

Il Vice Presidente
Luciano Speroni





Allegato n. 1 all'atto registrato
Vigevano 25 NOV 2020 al n. 684
serie 3

1
Firma del Direttore
adatto al servizio
Veronica Riccio

STATUTO CONSORZIO NAZIONALE SANTI CRISPINO E CRISPINIANO APS

ART.1 - DENOMINAZIONE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata "CONSORZIO NAZIONALE SANTI CRISPINO E CRISPINIANO APS", organizzazione non lucrativa, costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in VIGEVANO (Pv), Piazza Martiri della Liberazione, 4 – C.F. 85005470183 -

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni periferiche anche in altre città della Regione Lombardia.

ART.2 - PRINCIPI E FINALITA'

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione svolge le attività di promozione e cultura dell'arte e di beneficenza.

L'associazione non ha nessuna connotazione partitica e si dichiara rispettosa del pluralismo, in piena autonomia e secondo il metodo democratico e partecipativo; non pone ai propri associati alcuna discriminazione di appartenenza, di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso, di nazionalità o altro. L'associazione garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità e dei diritti fondamentali e inviolabili della persona.

L'associazione costituita fra imprenditori, artigiani, operai e dipendenti in genere, commercianti, accessori e affini del settore calzaturiero, intende perseguire le seguenti finalità:

- raggiungere fra gli associati una maggiore unione di intenti e iniziative nel campo spirituale, morale, culturale e sociale.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 co. 1 lettera i) d. lgs. 117/2017);
- "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. (art. 5 co. 1 lettera u) d. lgs. 117/2017);
- "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, (...) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco" (art. 5 co. 1 lettera w) d.lgs. 117/2017).

L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale si propone di:

solennizzare i Protettori che sono i Santi Martiri Crispino e Crispiniano, le cui statue e reliquie sono custodite presso la Parrocchia Gesù Divin Lavoratore in Vigevano, entro la settimana della ricorrenza della festa liturgica (quarta domenica di ottobre) e a far celebrare una funzione annuale di suffragio per gli associati defunti il lunedì successivo;

- promuovere corsi di studio, di aggiornamento, conferenze, dibattiti, eventi culturali nelle forme che saranno ritenute opportune, al fine di suscitare maggiore conoscenza e prestigio dell'Associazione stessa;
- devolvere in beneficenza calzature e quanto liberamente raccolto tra gli associati;
- Assegnare annualmente il PREMIO FEDELTA' AL LAVORO secondo le sottoindicate norme:
 - 1) Il premio viene assegnato dal Consiglio agli imprenditori, ai dipendenti su segnalazione del datore di lavoro, che prestano la loro attività nel settore calzaturiero ed affine, sia in Italia che all'estero.
Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti in attività purchè abbiano almeno 30 anni di servizio, oppure già pensionati.
 - 2) Il Premio sarà assegnato con una apposita cerimonia durante la festa dei Santi Crispino e Crispiniano e sarà dato una sola volta.
 - 3) I Premiati non potranno superare il numero annuale di 30.
 - 4) Chi desidera ricevere il Premio deve farne richiesta al proprio datore di lavoro, oppure direttamente alla Presidenza del Consorzio dei Santi Crispino e Crispiniano, oppure alla Parrocchia Gesù Divin Lavoratore.
 - 5) I datori di lavoro associati del Consorzio dei Santi Crispino e Crispiniano hanno diritto di presentare ogni anno i candidati al Premio ed hanno l'onore di indossare al proprio candidato il mantello del Premio.
 - 6) Il Premio sarà sempre consegnato all'interessato e mai per interposta persona. In casi particolari "alla memoria".
 - 7) Il termine per la richiesta del Premio è fissato entro il 30 giugno di ogni anno.
 - 8) Il Premio consiste in una pergamena con stemma del Consorzio e un mantello.
 - 9) A discrezione del Consiglio Direttivo, il Consorzio può assegnare il Premio al di fuori dell'ambito calzaturiero ed affine a chi si è distinto nella propria carriera lavorativa o in seno alla società.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali gratuite, con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Le cariche negli organi direttivi sono prevalentemente elettive e, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non deve essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi; le cooptazioni e designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea.

Nelle assemblee cui aderiscono uomini e donne deve essere riconosciuto il principio delle pari opportunità.

ART. 3 - ASSOCIATI

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatto domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che siano in regola con il pagamento della quota associativa e che si impegnino a rispettare quanto previsto dal presente Statuto.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati.

Ogni associato, in qualsiasi momento, può recedere dall'Associazione senza alcun onere.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- Per dimissioni volontarie;
- Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- Per mancato versamento della quota associativa;
- Per decesso;
- Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- Per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o associato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. La decisione è inappellabile.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato purché iscritto nel libro soci ha diritto di voto, direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall'associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'associazione.

Gli associati hanno il dovere di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; di versare la quota associativa; di svolgere le attività preventivamente concordate; di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente (la richiesta viene indirizzata direttamente all'Organo di controllo per l'eventuale esame del relativo libro) il quale entro 10 giorni dalla richiesta deve renderli disponibili presso la sede dell'associazione per la visione. E' facoltà del Presidente consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

ART. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative ed eventuali altri contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti, Istituzioni pubbliche;
- contributi di organi internazionali;
- donazioni e lasciti patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;

- proventi derivanti da cessione di beni e servizi da parte dei Soci a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nel pieno rispetto delle disposizioni fiscali in materia;
- attività commerciali e produttive marginali;
- raccolte pubbliche di fondi.

I fondi sono depositati su conti intestati all'associazione presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Segretario /Tesoriere;
- Il Parroco della Chiesa dove sono custodite le statue e le reliquie dei Santi Crispino e Crispiniano.
- Organo di controllo

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente e da questi presieduta.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli associati almeno 12 giorni prima della data stabilita e deve indicare luogo, data, ora e ordine del giorno dell'assemblea. È altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare della quota associativa;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli associati almeno 12 giorni prima della data stabilita e deve indicare luogo, data, ora e ordine del giorno dell'assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun associato può essere portatore di una sola delega di altro associato.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti ed è così composto:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario/Tesoriere
- Il Parroco dove si trovano le Statue e Reliquie dei Santi Protettori
- Fino a cinque Consiglieri

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Entro giorni 30 dalla notizia della loro nomina i Consiglieri devono chiederne l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vicepresidente e un segretario-tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno 4 volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo (possibilmente entro la fine del mese di dicembre);
- predisporre la bozza del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione, non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

In caso di impossibilità di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso verrà sostituito attingendo al primo dei non eletti; se l'impossibilità riguarda il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario-Tesoriere, si procederà alla ricostruzione numerica del Consiglio Direttivo e lo stesso dovrà al suo interno eleggere i nuovi responsabili. Queste designazioni dovranno essere ratificate alla prima seduta utile dell'Assemblea degli associati. Qualora si esaurisca la lista dei candidati, e i Consiglieri in carica risultano essere inferiori alla metà dei consiglieri previsti, si dovrà procedere a rieleggere il nuovo Consiglio Direttivo con le procedure di cui al presente articolo.

Il Consiglio Direttivo esercita tutte le sue funzioni sino al momento dell'indizione delle elezioni. Da questo momento, pur rimanendo in carica, svolge esclusivamente l'attività di ordinaria amministrazione compreso l'esame delle nuove richieste di ammissione.

Cessa ogni sua funzione al momento dell'insediamento del neo eletto Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti. Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 11 - IL VICE PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 12 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, nella prima riunione di insediamento, scelto tra i consiglieri eletti dall'assemblea. Dura in carica tre anni e può essere

riconfermato. La carica è incompatibile con quella di Presidente e di Vice Presidente. Svolge altresì le funzioni di Tesoriere dell'Associazione.

Ha i seguenti compiti:

- effettuare le operazioni Bancarie su delega del Presidente; è autorizzato ad eseguire incassi e pagamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati;
- effettuare le registrazioni contabili, verificando le risultanze di Cassa e Banca;
- redigere i verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 14 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - BILANCIO

Entro il 15 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige ed approva la bozza di bilancio di esercizio (ed eventualmente del bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve coincidere con un anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 – LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture contabili, al bilancio e – ove richiesto – al bilancio sociale, l'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo amministrativo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo amministrativo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

dove sono e come sono conservati

Volontari - emendazione

- il registro dei volontari. *→ ordinamento?*

ART. 17 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea Associati convocata con specifico ordine del giorno, la quale delibera anche sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

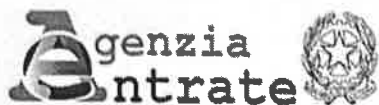
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo raccomandata a/r, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.





Direzione Provinciale di Pavia

Ufficio Territoriale di Vigevano

SPETT.LE CONS. S. CRISPINO E CRISPINIANO
STUDIO SOCCI ROSSI

Email : studiosoccirossi@legalmail.it

Gentile Contribuente,

le comunico che alla registrazione relativa al verbale d'assemblea e relativo statuto del Consorzio Santi Crispino e Crispiniano APS è stato attribuito il numero 681 serie 3 del 25/11/2020.

Le ricordo che sarà suo compito consegnare gli originali in Ufficio una volta terminato il periodo di restrizioni dovute al Sars Covid 2

Funzionario di riferimento : Vincenzo Marcone
Cordiali saluti.

IL CAPO TEAM
Raffaele Parolisi
(Firmato digitalmente)

(*) Firma su atto di delega prot. RCI. n. 4004 dell'19 10 2020 del Direttore Provinciale Anna Agnello

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pavia - Ufficio Territoriale di Vigevano
Via Madonna degli Angeli n. 23/A - 27029 VIGEVANO (PV)
Tel. 0382 1800111 - PostaFax 06 50059226 - e-mail: dp.pavia.utvigevano@agenziaentrate.it

